

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CE) n. 1522/96 del Consiglio, del 24 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ..... 1
- \* Regolamento (CE) n. 1523/96 della Commissione, del 24 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti ..... 11
- \* Regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria ..... 13
- \* Regolamento (CE) n. 1525/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 3016/95 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 ..... 20
- \* Regolamento (CE) n. 1526/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2700/93 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine ..... 21
- \* Regolamento (CE) n. 1527/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ..... 23
- \* Regolamento (CE) n. 1528/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare ..... 25

* Regolamento (CE) n. 1529/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasce pesanti.....	32
Regolamento (CE) n. 1530/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	35
Regolamento (CE) n. 1531/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	38
Regolamento (CE) n. 1532/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari .....	40
Regolamento (CE) n. 1533/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1403/96 e (CE) n. 1466/96 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	41

---

#### **Rettifiche**

Rettifica del regolamento (CE) n. 1453/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1996 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria (GU n. L 187 del 26.7.1996).....	42
---	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1522/96 DEL CONSIGLIO**

**del 24 luglio 1996**

**recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, è stata decisa l'apertura, dal 1° gennaio 1996, di un contingente annuale per l'importazione di 63 000 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 a dazio zero nonché di un contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fisso di 88 ECU/t; che tali contingenti sono stati inclusi nell'elenco concernente le Comunità europee di cui all'articolo II, paragrafo 1, lettera a) del GATT 1994; che, durante i negoziati, si è concordato con gli Stati Uniti che si sarebbero dovute tenere ulteriori consultazioni su come mettere in atto le quote convenute; che tali consultazioni non hanno sinora condotto ad un risultato; che le importazioni soggette a dazi doganali dagli Stati membri dovrebbero essere previste unicamente alla conclusione delle consultazioni;

considerando che, nel quadro delle consultazioni con la Thailandia ai sensi dell'articolo XXIII del GATT, è stato convenuto di aprire un contingente annuale di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 con una riduzione di 28 ECU/t del dazio all'importazione;

che, per il 1996, tale contingente si applica ad un quantitativo di 60 000 tonnellate dal 1° aprile al 31 dicembre;

considerando che gli impegni di cui sopra prevedono che nella gestione di questi contingenti si tenga conto dei fornitori tradizionali;

considerando che, per evitare che le importazioni effettuate nell'ambito di tali contingenti perturbino la commercializzazione normale del riso di produzione comunitaria, è opportuno scaglionare nell'arco dell'anno in modo che possano essere meglio assorbite dal mercato comunitario;

considerando che per il 1996 la distribuzione delle quote contingenti non può avere inizio prima del mese di luglio e che, per consentire all'amministrazione degli Stati Uniti di adottare le misure opportune, è opportuno disporre che le importazioni provenienti da tale paese possano iniziare soltanto dal mese di agosto;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei contingenti di cui sopra e in particolare per garantire che le quantità stabilite non siano superate, devono essere stabilite modalità particolari per quanto concerne la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(3)</sup>;

considerando che è necessario indicare che nel quadro del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(4)</sup>;

<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21).

<sup>(4)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2917/95 (GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 53).

<sup>(1)</sup> GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 122 del 22. 5. 1996, pag. 15.

considerando che il Consiglio, nel riconoscere le proprie obbligazioni derivanti dagli accordi internazionali, si rivolge ai paesi fornitori che, secondo le disposizioni degli accordi, ne gestiranno l'applicazione, di farlo nello spirito con cui questi furono negoziati, cioè a dire, per il mantenimento dei flussi di scambio tradizionali per la Comunità allargata;

considerando che il Consiglio ritiene che l'adozione, da parte dei paesi fornitori, di sistemi di gestione che possono comportare sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficiano direttamente di tale regolamento e le esportazioni soggette al dazio ordinario, dovrebbe essere considerato come un allargamento del contingente tariffario convenuto;

considerando che la Commissione ha adottato le misure riguardanti l'apertura e la gestione di tali contingenti tariffari in data 5 luglio 1996; che tali misure non erano conformi al parere del comitato di gestione per i cereali; che la Commissione ha differenziato la loro applicazione e le ha comunicate al Consiglio; che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92<sup>(1)</sup>, il Consiglio può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali per l'importazione nella Comunità di:

- a) 63 000 t di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero;
- b) 20 000 t di riso semigreggio del codice NC 1006 20, con dazio di 88 ECU/t;
- c) 80 000 t di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, con riduzione di 28 ECU/t del dazio stabilito nella nomenclatura combinata.

#### Articolo 2

1. I titoli d'importazione per le quantità contingenti, espresse in tonnellate, sono rilasciati secondo le seguenti quote:

a) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

	Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre
Stati Uniti	9 681	19 360	9 680	—
Tailandia	5 364	10 727	5 364	—
Australia	—	1 019	—	—
Altre origini	—	1 805	—	—
	15 045	32 911	15 044	—

2. Tuttavia, per il 1996 il contingente di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica a decorrere dal 1° aprile al 31 dicembre per 60 000 t.

3. Le quantità di cui al paragrafo 1 sono ripartite per paese d'origine come segue:

- per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera a):
  - 38 721 t degli Stati Uniti d'America,
  - 21 455 t della Thailandia,
  - 1 019 t dell'Australia,
  - 1 805 t di altre origini;
- per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera b):
  - 10 429 t dell'Australia,
  - 7 642 t degli Stati Uniti d'America,
  - 1 812 t della Thailandia,
  - 117 t di altre origini;
- per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera c):
  - 41 600 t della Thailandia,
  - 12 913 t dell'Australia,
  - 8 503 t della Guiana,
  - 7 281 t degli Stati Uniti d'America,
  - 9 703 t di altre origini.

Tuttavia, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1996, il contingente di cui al paragrafo 2 è ripartito come segue:

- 31 200 t della Thailandia,
- 9 685 t dell'Australia,
- 6 377 t della Guiana,
- 5 461 t degli Stati Uniti d'America,
- 7 277 t di altre origini.

4. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, le quantità di riso originario degli Stati Uniti, di cui al primo e secondo trattino del paragrafo 3, non sono importate nell'ambito del contingente tariffario sino a conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

b) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

	Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre
Australia	2 608	5 214	2 607	—
Stati Uniti	1 911	3 821	1 910	—
Tailandia	—	1 812	—	—
Altre origini	—	117	—	—
	4 519	10 964	4 517	—

c) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

	Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre
Tailandia	10 400	20 800	10 400	—
Australia	3 229	6 456	3 228	—
Guiana	2 126	4 251	2 126	—
Stati Uniti	1 820	3 640	1 821	—
Altre origini	2 425	4 853	2 425	—
	20 000	40 000	20 000	—

2. Tuttavia, per il 1996, i contingenti sono ripartiti come segue:

a) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

	Agosto	Settembre
Stati Uniti	—	38 721
Tailandia	21 455	—
Australia	1 019	—
Altre origini	1 805	—
	24 279	38 721

b) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

	Agosto	Settembre
Australia	10 429	—
Stati Uniti	—	7 642
Tailandia	1 812	—
Altre origini	117	—
	12 358	7 642

c) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

	Agosto	Settembre
Tailandia	31 200	—
Australia	9 685	—
Guiana	6 377	—
Stati Uniti	5 461	—
Altre origini	7 277	—
	60 000	—

3. Le quantità per le quali non sono rilasciati titoli di importazione a valere sulla prima, sulla seconda o sulla terza quota sono riportate alla quota successiva del rispettivo contingente.

Per le quantità per le quali non sono rilasciati titoli a valere sulla quota del mese di settembre, possono essere chiesti titoli d'importazione, per tutti i paesi di origine previste dal contingente rispettivo, a valere su una quota complementare nel mese di ottobre a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, tranne per le quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera c).

### Articolo 3

1. Se la domanda del titolo d'importazione riguarda il riso e le rotture di riso originari della Tailandia nonché il riso originario dell'Australia nell'ambito delle quantità di cui all'articolo 1, essa deve essere accompagnata da un titolo di esportazione conforme al modello che figura rispettivamente negli allegati I e II rispettivamente e rilasciato dall'organismo competente di tali paesi indicato negli stessi allegati.

2. L'organismo che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del titolo di esportazione e ne consegna copia alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto da importare.

### Articolo 4

1. Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro nei primi cinque giorni lavorativi del mese corrispondente a ciascuna quota.

2. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è fissato a:

- 46 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
- 22 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
- 5 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

3. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «si».

4. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

a) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

- Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) n° 1522/96]
- Toldfri (Forordning (EF) nr. 1522/96)
- Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 1522/96)
- Ατελώς [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1522/96]
- Exemption from customs duty (Regulation (EC) No 1522/96)
- Exemption du droit de douane [Règlement (CE) n° 1522/96]
- Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 1522/96]
- Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 1522/96)
- Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n° 1522/96]
- Tullivapaa [asetus (EY) N:o 1522/96]
- Tullfri (förrordning (EG) nr 1522/96);

b) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

- Derecho de aduana reducido a 88 ecus/t [Reglamento (CE) n° 1522/96]
- Nedsat told 88 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1522/96)
- Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/t (Verordnung (EG) Nr. 1522/96)
- Δασμός μειωμένος σε 88 Ecu/τόνο [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1522/96]
- Reduced duty to ECU 88 per tonne (Regulation (EC) No 1522/96)
- Droit réduit à 88 écus par tonne [Règlement (CE) n° 1522/96]
- Dazio ridotto a 88 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1522/96]

— Verminderd douanerecht van 88 ecus/t (Verordening (EG) nr. 1522/96)

— Direito reduzido a 88 ecus/t [Regulamento (CE) n° 1522/96]

— Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t [asetus (EY) N:o 1522/96]

— Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/ton (förrordning (EG) nr 1522/96);

c) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

— Derecho de aduana reducido de 28 ecus/t [Reglamento (CE) n° 1522/96]

— Reduceret afgift med 28 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1522/96)

— Um 28 ECU/t ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1522/96)

— Δασμός μειωμένος κατά 28 Ecu/τόνο [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1522/96]

— Reduced duty by ECU 28 per tonne (Regulation (EC) No 1522/96)

— Droit réduit de 28 écus par tonne [Règlement (CE) n° 1522/96]

— Dazio ridotto di 28 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1522/96]

— Douanerecht verminderd met 28 ecu/t (Verordening (EG) nr. 1522/96)

— Direito reduzido em 28 ecus/t [Regulamento (CE) n° 1522/96]

— Tulli, jota on alennettu 28 ecua/t [asetus (EY) N:o 1522/96]

— Tullsatsen nedsatt med 28 ecu/ton (förrordning (EG) nr 1522/96).

5. La domanda di titolo d'importazione può essere accolta soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

— la domanda deve essere presentata da una persona fisica o giuridica che, almeno durante uno dei tre anni precedenti la data della presentazione della domanda, ha esercitato un'attività commerciale nel settore del riso o presentato domande di titoli d'importazione nel settore del riso ed era iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

— il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro nel cui registro pubblico è iscritto. Qualora lo stesso richiedente presenti domande in due o più Stati membri, queste sono tutte irricevibili.

#### Articolo 5

1. Entro due giorni lavorativi dal termine fissato per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità per le quali sono state presentate domande di titoli d'importazione, suddividendoli per codice NC e per paese d'origine.

La comunicazione deve aver luogo anche qualora non sia presentata alcuna domanda in uno Stato membro.

Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli di importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.

2. Entro dieci giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande di titoli, la Commissione:

- decide in quale percentuale possano essere accolte le domande presentate. Se le quantità richieste superano quelle disponibili per la quota e il paese di origine in esame la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione da applicare alle quantità richieste;
- stabilisce le quantità disponibili per la quota successiva e, se del caso, per la quota complementare del mese di ottobre.

La Commissione notifica senza indugio la propria decisione agli Stati membri.

3. Se dalla riduzione di cui al paragrafo 2, primo trattino risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate ed eventualmente per la partita restante.

#### Articolo 6

1. Entro tre giorni lavorativi dal giorno della notifica da parte della Commissione, i titoli d'importazione sono rilasciati per le quantità risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

Qualora la quantità per la quale è rilasciato il titolo di importazione sia inferiore a quella richiesta, l'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 è ridotto proporzionalmente.

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione non sono trasferibili.

#### Articolo 7

1. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la quantità immessa in libera pratica non può essere superiore a quella indicata nelle caselle 17

e 18 del titolo d'importazione. A tale scopo nella casella 19 del titolo va iscritta la cifra «0».

3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. La durata di validità dei titoli è stabilita a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95. Essa non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.

#### Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telex:

- a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli d'importazione, le quantità, ripartite per codice NC, per le quali, queste sono state rilasciate, indicando la data, il paese d'origine nonché il nome e l'indirizzo del titolare;
- b) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, le quantità, ripartite per codice NC e per paese d'origine, che sono state effettivamente immesse in libera pratica.

Queste comunicazioni devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun certificato o non è stata effettuata alcuna importazione.

#### Articolo 9

1. La Commissione sorveglia le quantità di beni importati ai sensi del presente regolamento, in particolare al fine di stabilire:

- in che misura i flussi di scambi tradizionali, in termini di volume e di presentazione, verso la Comunità allargata si sono significativamente modificati; e
- se vi sono sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficiano direttamente del presente regolamento e esportazioni soggette al dazio ordinario.

2. Qualora ricorra una delle circostanze di cui ai trattini del paragrafo 1, in particolare qualora le importazioni di riso in confezioni di cinque chilogrammi o meno eccedano la quantità di 33 428 tonnellate, e comunque ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio una relazione corredata, se necessario, da opportune proposte per evitare perturbazioni nel settore del riso comunitario.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. YATES

---



Export certificate No .....

**DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE  
MINISTRY OF COMMERCE  
GOVERNMENT OF THAILAND**

**Export certificate subject to Regulation (EC) No . . . /96**

Special form either form semi-milled or milled rice (Code No 1006 30), husked rice (code No 1006 20), or broken rice (code No 1006 40 00)

<b>1. Exporter</b> (name, address and country)	<b>2. Importer</b> (name, address and country)
Name:	Name:
Address:	Address:
Country:	Country:

<b>3. Shipped per</b>	<b>4. Country/Countries of destination in EC</b>
<input type="checkbox"/> Conventional <input type="checkbox"/> Container	

<b>5. Type of Thai rice/R.S. Code No</b>	<b>6. Weight metric tonnes</b>	<b>7. Packing</b>
	Gross weight: Net weight:	

<b>8. No and date of invoice</b>	<b>9. No and date of B/L</b>

We hereby certify that the abovementioned products are produced in and are exported from Thailand.

Department of Foreign Trade

.....  
Name and signature of authorized official and stamp

Date of issue .....

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE AND IN ANY CASE ONLY UNTIL 31 DECEMBER OF THE YEAR OF ISSUE

**For use of EC authorities**

Serial No .....



**COMMONWEALTH OF AUSTRALIA  
REPRESENTED BY THE  
DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES AND ENERGY**

**Export certificate**

for semi-milled or milled rice (code No 1006 30) and husked rice (code No 1006 20)

<b>1. Exporter</b>	<b>2. Importer</b>
Name:	Name:
Address:	Address:
Country:	Country:

<b>3. Country/Countries of destination in EU</b>	<b>4. Type of rice/specification</b>	<b>5. Consignment weight metric tonnes</b>
	Milled Semi-milled Husked	Net weight:

Department of Primary Industries and Energy

by its Delegate .....

.....  
Signature

Date of issue .....

<b>For use by EU authorities</b>
----------------------------------



## REGOLAMENTO (CE) N. 1523/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

previa pubblicazione<sup>(2)</sup> del progetto del presente regolamento,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, dichiara applicabile l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato agli accordi fra vettori aerei, alle decisioni di associazioni di vettori aerei e alle pratiche concordate fra vettori aerei che abbiano per oggetto, fra l'altro, l'organizzazione di consultazioni sulle tariffe per il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli e sulle tariffe per il trasporto di merci su servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità.

(2) Due fattori essenziali hanno determinato l'adozione di un regolamento di esenzione relativo alle consultazioni sulle tariffe per il trasporto di merci:

— da un lato, la necessità di lasciare alle imprese un periodo per adattarsi all'introduzione della concorrenza,

— dall'altro, la necessità di promuovere un'accettazione generale delle condizioni dell'«interlining», del quale beneficiano sia i vettori che gli utenti.

(3) Per quanto riguarda il primo fattore, va constatato che dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3976/87 le imprese hanno beneficiato di un periodo di otto anni per adattarsi ad un contesto più competitivo. La totale libertà di accesso al mercato è prevista a decorrere dal 1° aprile 1997 dal regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie<sup>(4)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(4) Questo periodo di tempo sembra sufficiente per adattarsi alle nuove condizioni di mercato e una sua proroga non è quindi più giustificata.

(5) Per quanto riguarda l'«interlining» si deve tener conto dei seguenti elementi:

— dalle informazioni e dai documenti forniti dalle compagnie aeree e dall'associazione internazionale per il trasporto aereo risulta che le tariffe risultanti dalle consultazioni tariffarie sono più elevate di quelle del mercato fino al 70 %; in particolare, i trasporti realizzati nell'ambito di accordi d'«interlining» sono effettuati a prezzi negoziati tra gli spedizionieri e i vettori o i loro rappresentanti e non sono in rapporto reale con le tariffe risultanti dalle consultazioni tariffarie; ne consegue che l'«interlining» opera in certi casi con tariffe che si discostano di oltre il 50 % da quelle stabilite nelle consultazioni;

— è accertato inoltre che compagnie che non partecipano alle consultazioni tariffarie eseguono ugualmente trasporti nell'ambito di accordi d'«interlining»;

— secondo le informazioni fornite dalle compagnie aeree, la percentuale di spedizioni intracomunitarie effettuate nell'ambito di accordi d'«interlining» è passata dal 30 % nel dicembre 1991 all'11 % alla fine del 1994 e per talune compagnie la percentuale è inferiore al 2 %;

<sup>(1)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. C 322 del 2. 12. 1995, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

- in taluni casi le tariffe molto elevate stabilite nelle consultazioni tariffarie sono applicate agli spedizionieri anche in assenza d'interlining»;
  - talune compagnie hanno cercato di riformare il sistema di fissazione delle tariffe in occasione delle consultazioni tariffarie e d'introdurre tariffe meno elevate, ma il loro tentativo è fallito.
- (6) Tenuto conto dei suddetti elementi, le consultazioni tariffarie non sembrano più necessarie ai fini dell'accettazione delle condizioni generali dell'interlining». Tali consultazioni, oltre a determinare la fissazione di tariffe elevate che vanno a scapito degli utenti, non sono più indispensabili per assicurare il funzionamento dell'interlining», dato in particolare l'esiguo numero di accordi interessati e il loro carattere essenzialmente bilaterale.
- (7) Occorre quindi escludere dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1617/93 le consultazioni relative alle tariffe per il trasporto di merci.
- (8) Occorre inoltre accordare un periodo di tempo per la modificazione degli accordi e delle pratiche concordate di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1617/93 è così modificato:

1) All'articolo 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— l'organizzazione di consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri e dei loro bagagli su servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità, oppure».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1996.

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Consultazioni relative alle tariffe per il trasporto di passeggeri»;

b) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«L'organizzazione di consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri fruisce dell'esenzione alle seguenti condizioni»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i partecipanti discutono esclusivamente le tariffe per il trasporto di passeggeri che gli utenti del trasporto aereo corrispondono direttamente ad un vettore partecipante o ai suoi agenti autorizzati per il loro trasporto in qualità di passeggeri, nonché le condizioni relative a tali tariffe. Le consultazioni non riguardano le capacità per le quali le suddette tariffe devono essere disponibili»;

iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Le tariffe per il trasporto dei passeggeri che sono oggetto delle consultazioni sono applicate dai vettori aerei che vi partecipano senza discriminazioni connesse alla nazionalità dei passeggeri o con il loro luogo di residenza nella Comunità»;

iv) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le consultazioni non vincolano i partecipanti, i quali, al termine delle consultazioni, conservano pertanto il diritto di agire autonomamente quanto alle tariffe passeggeri».

#### Articolo 2

Gli accordi e le pratiche concordate esistenti possono essere modificati, in conformità del presente regolamento, entro il 30 giugno 1997.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 1524/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 6 e l'allegato 4 del protocollo n. 9,

considerando che il protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia prevede un regime specifico relativo al transito di autocarri attraverso il territorio austriaco, basato su un sistema di diritti di transito (ecopunti);

considerando che l'articolo 14 del protocollo n. 9 prevede il mantenimento di controlli materiali a carattere non discriminatorio soltanto fino al 31 dicembre 1996 alla frontiera dell'Austria con gli Stati membri per verificare gli ecopunti attribuiti secondo il disposto dell'articolo 11 e le quote esistenti per i viaggi bilaterali, di cui all'articolo 12;

considerando che l'attuazione dell'articolo 11 del protocollo n. 9 dopo il 31 dicembre 1996 può essere effettivamente garantita utilizzando, tra altri mezzi di controllo, un sistema di controllo elettronico;

considerando che la Commissione deve adottare modalità d'applicazione relative alle questioni tecniche in sospenso del sistema di ecopunti, come previsto nella dichiarazione comune n. 18 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione<sup>(1)</sup> deve essere modificato di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del protocollo n. 9,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3298/94 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del sistema di diritti di transito (ecopunti) per autocarri in transito attraverso l'Austria»;

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

1. Il conducente di un autocarro sul territorio dell'Austria deve avere a bordo ed essere in grado di esibire su richiesta degli organi di controllo quanto segue:

- a) un modulo unificato, compilato in ogni sua parte o un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, conformemente all'allegato A (l'"*ecocarta*"); o
- b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (l'"*ecopiastrina*"); o
- c) l'opportuna documentazione, quale definita all'articolo 13, per dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, come definito all'allegato C; o
- d) l'opportuna documentazione per dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito e se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata a tal fine.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'*ecocarta* contro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle *ecocarte*, e provvedono all'installazione delle infrastrutture necessarie, nei luoghi più appropriati, per la lettura delle *ecopiastrine*.

2. Le *ecopiastrine* sono fabbricate, programmate ed installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato F. Le autorità competenti di ogni Stato membro sono autorizzate ad approvare, programmare ed installare le *ecopiastrine*.

L'*ecopiastrina* è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NO<sub>x</sub> dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP, di cui al paragrafo 4.

3. L'*ecopiastrina* è apposta al parabrezza dell'autoveicolo. È installata come indicato nell'allegato G. Non può essere trasferita.

4. Il conducente di un autocarro immatricolato dopo il 1° ottobre 1990 deve avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP, conformemente all'allegato B, comprovante l'emissione di NO<sub>x</sub> dell'autocarro. Nel caso di autocarri immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, il valore COP è considerato di 15,8 g/kWh.

(<sup>1</sup>) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 20.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome delle autorità nazionali competenti per il rilascio dei documenti e delle piastrine, di cui ai paragrafi da 1 a 4.\*;

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

1. Per i veicoli che non usano l'ecopiastrina il numero di ecopunti richiesto va incollato ed obliterato sull'ecocarta. L'obliterazione è effettuata mediante firma che deve figurare sia sugli ecopunti che sul modulo sul quale essi sono stati apposti. La firma può essere sostituita da un timbro.

Un'ecocarta con il richiesto numero di ecopunti è consegnata alle autorità di controllo dello Stato membro dove il veicolo è immatricolato, o dell'Austria, le quali restituiscono una copia con la prova del pagamento.

2. Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito che necessita ecopunti, un numero di ecopunti, equivalente ai dati sulle emissioni di NO<sub>x</sub> memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo, è dedotto dal totale di ecopunti assegnati allo Stato membro dove il veicolo è immatricolato. Ciò è effettuato dalle strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

I veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali attivano l'ecopiastrina per dimostrare che è stato effettuato un viaggio non di transito prima di entrare nel territorio austriaco.

3. Qualora sia utilizzata un'ecocarta e in caso di sostituzione della motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dovranno essere obliterati ecopunti supplementari, apposti su una nuova carta.

4. L'ecocarta o l'ecopiastrina sostituiscono, nei viaggi per i quali occorre corrispondere ecopunti, tutti i moduli austriaci finora utilizzati per scopi statistici in materia di traffico.

5. Le autorità degli Stati membri informano regolarmente la Commissione sul numero di punti utilizzati sulle ecocarte. Gli originali o copie dei moduli recanti gli ecopunti obliterati sono messi, se del caso, a disposizione delle singole autorità nazionali o della Commissione.

Se il veicolo è munito di un'ecopiastrina, le autorità austriache mettono le necessarie informazioni a disposizione di un'autorità designata nello Stato membro di immatricolazione del veicolo, entro le 48 ore successive ad un viaggio di transito. Dette informazioni sono rese disponibili anche per la Commissione.

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano salvo il disposto dell'articolo 14 bis.\*;

4) all'articolo 3, paragrafo 3, l'alinea è sostituito dal seguente:

«In deroga al disposto del paragrafo 2, sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i capolinea ferroviari seguenti\*»;

5) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

Gli ecopunti sono validi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati e il 31 gennaio dell'anno successivo.\*;

6) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso di reiterate infrazioni al presente regolamento, si applicano l'articolo 8, paragrafo 3 e l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio (\*).

(\*) GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1\*;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri si forniscono, nell'ambito delle rispettive competenze, reciproca assistenza amministrativa nell'accertamento e nella repressione delle infrazioni delle norme del protocollo n. 9 o del presente regolamento, in particolare garantendo il corretto uso e trattamento delle ecocarte e delle ecopiastrine.

3. I controlli possono essere eseguiti in un luogo diverso dalla frontiera a discrezione dello Stato membro, nel rispetto del principio di non discriminazione.\*;

c) sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

«4. Le autorità austriache di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendono appropriate misure se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;

b) gli ecopunti ancora a disposizione del paese di immatricolazione del veicolo sono insufficienti;

c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti che non sono le autorità nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

d) lo Stato membro non ha assegnato sufficienti ecopunti per il viaggio in transito del veicolo;



e) il veicolo non possiede l'adeguata documentazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) o d) per giustificare l'installazione dell'ecopiastina al fine di provare che si tratta di un viaggio non in transito sul territorio austriaco;

f) quando l'ecopiastina di cui all'allegato F non contiene sufficienti ecopunti per effettuare un viaggio in transito.

5. Le autorità austriache di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendono appropriate misure se per un veicolo non munito di ecopiastina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) un'ecocarta non viene presentata alle autorità di controllo, conformemente al disposto del presente regolamento;

b) viene presentata un'ecocarta incompleta o inesatta oppure sulla quale gli ecopunti non sono correttamente apposti;

c) il veicolo non possiede l'adeguata documentazione per dimostrare che non necessita di ecopunti.;

7) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli ecopunti stampati destinati ad essere apposti sulle ecocarte sono assegnati ogni anno agli Stati membri in due quote, di cui la prima anteriormente al 1° ottobre dell'anno precedente e la seconda anteriormente al 1° marzo dell'anno in oggetto.

Nella fattispecie di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) del protocollo n. 9, il numero di ecopunti è ridotto per tale anno, applicando il metodo indicato al punto 3 dell'allegato 5 del medesimo.;

8) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 7*

1. Le autorità competenti degli Stati membri assegnano gli ecopunti a loro disposizione agli operatori interessati, stabiliti sul loro territorio.

2. Ogni anno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano e restituiscono alla Commissione, entro il 15 ottobre, tutti gli ecopunti che si presume, in base ai dati disponibili ed alle stime di traffico per gli ultimi mesi dell'anno, che non saranno utilizzati prima della fine dell'anno.;

9) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli ecopunti della riserva comunitaria sono assegnati dalla Commissione agli Stati membri,

secondo la procedura di cui all'articolo 16 del protocollo n. 9, almeno un mese prima della fine dell'anno.

La nuova assegnazione è ponderata in relazione ai criteri seguenti, specificati nell'allegato E:

— la posizione speciale della Grecia e dell'Italia,

— gli effetti della riunificazione tedesca,

— la promozione di modi di trasporto alternativi in Austria, in particolare la "Rollende Landstrasse",

— il numero di ecopunti assegnati agli Stati membri, effettivamente utilizzati,

— i dati medi su NO<sub>x</sub> per i veicoli in transito dagli Stati membri,

— avvenimenti imprevisi.;

10) all'articolo 9, le parole «dell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia» sono soppresse;

11) all'articolo 10, le parole «in deroga all'» sono sostituite dalle parole «ai fini dell'»;

12) è inserito l'articolo 14 bis seguente:

*«Articolo 14 bis*

Per un periodo di transizione, fino al 31 dicembre 1997, è consentito l'uso di ecocarte o ecopiastine ai fini della gestione del traffico in transito.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, la Commissione consente ad ogni Stato membro di utilizzare annualmente ecocarte fino ad un massimo dello 0,6 % del numero totale di ecopunti per gli Stati membri, come indicato all'articolo 9. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno, il numero definitivo di ecopunti di cui desiderano disporre l'anno successivo. Questi ecopunti sono messi a disposizione dalla Commissione in un'unica rata entro il 1° dicembre. Le ecocarte sono messe a disposizione conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma.;

13) l'allegato E è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

14) sono aggiunti gli allegati F e G di cui all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Neil KINNOCK

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I**ALLEGATO E***CRITERI DI RIDISTRIBUZIONE DEGLI ECOPUNTI***La posizione speciale di Grecia e Italia*

Una parte della riserva comunitaria del 3,34 % del numero totale di ecopunti, una proporzione equivalente a 4 874 unità di cui all'allegato D è assegnata, in via prioritaria, all'Italia e 576 unità, di cui all'allegato D, alla Grecia. Inoltre, si deve fare tutto il possibile per garantire che la quota di ecopunti assegnata alla Grecia tenga sufficientemente conto delle esigenze di questa.

*Effetti della riunificazione tedesca*

Una parte della riserva comunitaria di ecopunti corrispondente a 6 444 unità di cui all'allegato D è assegnata alla Germania.

*La promozione di modi di trasporto alternativi in Austria, in particolare la "Rollende Landstraße"*

Tutti gli ecopunti dell'Austria, restituiti ai fini di una redistribuzione alla Commissione, sono distribuiti tra gli Stati membri che chiedono ecopunti supplementari proporzionalmente alle statistiche che indicano lo Stato membro di immatricolazione di autocarri che usano la "Rollende Landstraße" in Austria.

*Il numero di ecopunti assegnati agli Stati membri, effettivamente utilizzati, i dati medi su NO<sub>x</sub> per i veicoli in transito dagli Stati membri*

I restanti ecopunti sono distribuiti tra gli Stati membri che chiedono ecopunti supplementari proporzionalmente ad un coefficiente che è definito per ciascuno Stato membro come segue:

- numero di ecopunti ritenuti necessari, sulla base di un'extrapolazione delle statistiche austriache più recenti;
  - moltiplicato per la percentuale di ecopunti assegnati a uno Stato membro, effettivamente utilizzati da detto Stato membro l'anno precedente;
  - moltiplicato per i dati medi più recenti su NO<sub>x</sub> per i veicoli in transito dallo Stato membro, in percentuale dell'obiettivo fissato per tale anno.»
-

*ALLEGATO II**ALLEGATO F***SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELLE ECOPIASTRINE****Impianti di comunicazioni a breve raggio — veicoli***(Pre)norme e relazioni tecniche che interessano il DSRC*

Per la comunicazione a breve raggio tra veicoli e l'infrastruttura a lato della strada si applicano le seguenti prescrizioni previste da CEN/TC 278:

- a) prENV278/9/#62 "DSRC Physical Layer using Microwave at 5.8 GHz";
- b) prENV278/9/#64 "DSRC Data Link Layer";
- c) prENV278/9/#65 "DSRC Applications Layer".

*Esame del tipo*

Il fornitore dell'ecopiastriina deve presentare, per questi apparecchi, un attestato di esame del tipo rilasciato da un organismo accreditato che confermi il rispetto di tutti i valori limite specificati nella direttiva I-ETS 300674 attualmente in vigore.

*Condizioni di esercizio*

L'ecopiastriina prevista per il sistema automatico di ecopunti deve poter funzionare all'interno dei seguenti parametri di riferimento:

- Condizioni ambientali: temperatura ambiente da  $-25^{\circ}\text{C}$  a  $+70^{\circ}\text{C}$ ,
- Condizioni meteorologiche: tutte le condizioni possibili,
- Traffico: su più corsie, scorrevole,
- Velocità: da "stop and go" a 120 km/h.

Si tratta, in proposito, di requisiti minimi nell'attesa dell'adozione delle (pre)norme DSRC.

L'ecopiastriina deve reagire solo a segnali emessi in microonde caratteristici delle applicazioni per le quali è prevista.

**Ecopiastriine***Identificazione*

Ogni ecopiastriina deve essere munita di un numero di identificazione specifico. Oltre al numero necessario di cifre per permetterne l'identificazione, tale numero deve contenere anche un totale di controllo basato su tali cifre per controllarne l'integrità.

*Montaggio*

L'ecopiastriina dev'essere progettata in modo da poter essere montata dietro il parabrezza dell'autocarro o del veicolo trattore. Il montaggio deve avvenire in modo che il supporto venga fissato in modo solidale al veicolo.

*Dichiarazione di transito*

L'ecopiastriina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esonerati dall'attribuzione di ecopunti.

Questa dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastriina al fine del controllo oppure dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese.

*Contrassegni esterni*

Ogni ecopiastriina deve poter essere identificata inequivocabilmente anche attraverso un controllo visivo. A tale scopo il numero di identificazione specifico precedentemente descritto deve essere applicato in modo indelebile sulla sua superficie.

Deve inoltre essere applicato sulla superficie dell'ecopiastriina un contrassegno che non possa essere scollato né cancellato, sotto forma di etichette autoadesive. Tale contrassegno deve indicare il numero di ecopunti cui è soggetto il veicolo ("5", "6", ... "16").

Queste etichette speciali devono essere garantite contro eventuali falsificazioni e devono presentare una resistenza meccanica e una resistenza alla luce e alla temperatura. Esse devono inoltre avere una sufficiente adesività e non dev'essere possibile rimuoverle dall'ecopiastina senza distruggerle.

#### *Garanzia contro le manipolazioni*

L'involucro deve essere costruito in modo da escludere tecnicamente qualsiasi manipolazione delle parti interne e che sia possibile riconoscere a posteriori qualsiasi intervento.

#### *Memoria*


La memoria dell'ecopiastina deve essere dimensionata in modo da poter accogliere i seguenti dati:

- numero d'identificazione,
- dati relativi al veicolo:
  - valore COP;
- dati riguardanti i transiti:
  - identificazione del posto di confine,
  - data/ora,
  - situazione della dichiarazione di viaggio,
  - informazioni di bloccaggio;
- dati relativi alla situazione:
  - manipolazione,
  - situazione batteria,
  - situazione al momento dell'ultima comunicazione.

Va prevista inoltre una memoria riserva di almeno il 30 %.

### ALLEGATO C

#### REQUISITI DI INSTALLAZIONE DELL'ECOPIASTRINA



L'ecopiastina è posta sul lato interno del parabrezza all'interno dell'area contrassegnata (vedi figura sopra) e le dimensioni sono:

$x = 100 \text{ cm}$

$y = 80 \text{ cm}$

**REGOLAMENTO (CE) N. 1525/96 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 3016/95 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'allegato XIIIa dell'accordo europeo con la Bulgaria<sup>(2)</sup> stabilisce le quantità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine che possono essere importate in regime preferenziale nell'ambito di contingenti tariffari; che detti contingenti sono stati aperti, per il 1996, dal regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1225/96<sup>(4)</sup>;

considerando che l'accordo europeo autorizza altresì la Bulgaria a convertire una quantità limitata di esportazioni di animali vivi in quantitativi corrispondenti di carni; che la Bulgaria ha chiesto alla Comunità di poter convertire 1 000 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, esportabili verso la Comunità nel 1996, in 1 000 tonnellate di carni; che tale conversione riguarda soltanto una minima parte dei quantitativi di quei prodotti originari della Bulgaria che possono essere introdotti nella

Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari e può essere quindi accettata;

considerando che, di conseguenza, è necessario adattare i quantitativi fissati per la Bulgaria nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3016/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3016/95, la quantità di animali vivi prevista per la Bulgaria è sostituita da «1 123» e la quantità di carni corrispondente allo stesso paese è sostituita da «2 640».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 71.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1526/96 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2700/93 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 della Commissione<sup>(6)</sup>, ha concesso un aiuto specifico ai produttori stabiliti in zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE della Commissione<sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE<sup>(8)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3493/90, possono beneficiare dell'aiuto specifico anche i produttori la cui azienda sia situata per almeno il 50 % in tali zone e sia utilizzata per la produzione ovocaprina;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1323/90 prevede che l'aiuto specifico venga concesso secondo le stesse modalità previste per il premio a favore dei produttori ovini e caprini; che le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2946/95<sup>(10)</sup> e non comprendono disposizioni particolari per i produttori che beneficiano dell'aiuto specifico;

considerando che dall'esperienza è emerso che, per evitare il versamento indebito di aiuti ai produttori le cui aziende sono situate solo in parte in zone svantaggiate, è opportuno rafforzare le vigenti procedure amministrative e di controllo per l'aiuto specifico, nel quadro della presentazione di una domanda «superficie», conformemente al sistema integrato di gestione e controllo applicabile a taluni regimi di aiuti comunitari («sistema integrato»), previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94<sup>(12)</sup>; che è opportuno fare obbligo ai produttori che non sono tenuti, nel quadro del succitato regolamento, a presentare una domanda di aiuto «superficie», di presentare ogni anno la prova documentale da cui risulti che almeno il 50/ % della superficie da essi utilizzata per la produzione ovocaprina è situata in zone svantaggiate;

considerando che è quindi opportuno modificare in questo senso il regolamento (CEE) n. 2700/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (CEE) n. 2700/93 è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 1 bis*

**Domanda di aiuto specifico in alcune zone svantaggiate [regolamento (CEE) n. 1323/90]**

1. Per beneficiare dell'aiuto specifico istituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90, il produttore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3493/90,

a) che sia tenuto a presentare ogni anno, avvalendosi di un modulo di domanda di aiuto «superficie», come previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.

<sup>(9)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 99.

<sup>(10)</sup> GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 26.

<sup>(11)</sup> GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

<sup>(12)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16.

- a) taluni regimi d'aiuto comunitari, una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda, deve indicare in questa dichiarazione le particelle situate in zone svantaggiate che siano utilizzate per la produzione ovina e/o caprina;
- b) che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui alla lettera a), deve presentare ogni anno una dichiarazione specifica con riferimento, eventualmente, al sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato. Nella dichiarazione occorre indicare l'ubicazione di tutti i terreni che il produttore possiede, affitti o di cui abbia l'uso con qualsiasi mezzo, con l'indicazione della loro superficie, specificando i terreni situati in zone svantaggiate e utilizzati per la produzione ovina e/o caprina. Gli Stati membri possono disporre che tale dichiarazione specifica sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra.
2. La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, un contratto di locazione o un accordo scritto tra produttori ed eventualmente di un attestato rilasciato dalle autorità locali o regionali che abbiano messo a disposizione del produttore i terreni destinati alla produzione ovina e/o caprina. L'attestato dovrà riferire la superficie data in concessione al produttore e indicare le particelle situate in zone svantaggiate.
3. Gli Stati membri possono decidere che, anche nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la dichiarazione specifica sia presentata avvalendosi del modulo di domanda di aiuto "superficie".
4. Entro il 30 giugno di ogni campagna, gli Stati membri informano la Commissione del numero e dell'ubicazione regionale dei produttori che corredano la propria domanda di premio dell'attestato di cui al paragrafo 1, lettera b).
5. La dichiarazione "superficie" del produttore e la dichiarazione specifica sono sottoposti ad un controllo a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3887/92. Per il calcolo della percentuale della superficie agricola utile dell'azienda situata in zone svantaggiate e utilizzata per la produzione ovina e/o caprina, si tiene conto delle superfici effettive accertate nel quadro della suddetta procedura di controllo.
6. Qualora i documenti di cui sopra indichino che almeno il 50 % della superficie agricola utile è situato in zone svantaggiate ed è utilizzato per la produzione ovina e/o caprina, ma la percentuale accertata è inferiore al 50 %, l'aiuto specifico non viene versato e il premio per pecora è ridotto di una percentuale equivalente a tre volte la differenza tra la percentuale accertata e il 50 %.
- Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione effettuata intenzionalmente o per negligenza grave:
- il produttore è escluso dal beneficio del premio per pecora/capra per la campagna di commercializzazione in corso, e
  - in caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio del premio per la campagna successiva.
- La riduzione di cui sopra non si applica qualora il produttore sia in grado di comprovare che per la determinazione della superficie si è basato su informazioni riconosciute dall'autorità competente.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di premio presentate a partire dalla campagna di commercializzazione 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*



## REGOLAMENTO (CE) N. 1527/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 16,

Il regolamento (CE) n. 1162/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 12, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Il primo adeguamento viene effettuato il primo giorno del mese civile successivo a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti successivi sono applicati mensilmente.»

2) All'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, per quanto riguarda il passaggio dalla campagna 1995/1996 alla campagna 1996/1997, si applica la differenza tra i prezzi d'acquisto all'intervento del risone, di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, senza maggiorazioni mensili della campagna 1995/1996 ed il prezzo d'intervento della campagna 1996/1997;»

3) All'articolo 13, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito con il seguente:

«2. Per quanto concerne i titoli d'importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto dei titoli per ogni codice di prodotto e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità e per origine. L'origine è ugualmente indicata nei titoli d'importazione di riso.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 2 è applicabile ai titoli rilasciati a partire dal 1° maggio 1996.

L'articolo 1, punti 1 e 3, è applicabile ai titoli rilasciati a partire dal 1° settembre 1996.

considerando che i prezzi d'acquisto all'intervento del risone previsti all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono sostituiti, a partire dalla campagna 1996/1997, da un prezzo unico d'intervento; che, per quanto riguarda il passaggio dalla campagna 1995/1996 alla campagna 1996/1997, occorre, per il calcolo della riduzione delle restituzioni di fine campagna previsto all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/96<sup>(4)</sup>, tener conto della differenza tra i prezzi d'acquisto all'intervento del risone senza maggiorazioni mensili della vecchia campagna e il prezzo d'intervento della nuova campagna; che ciò consente di evitare un livello di riduzione troppo elevato a causa dell'utilizzazione del prezzo d'intervento previsto dal regolamento (CEE) n. 1418/76 invece dei prezzi d'acquisto all'intervento previsti all'articolo 5, paragrafo 2 del suddetto regolamento;

considerando che occorre indicare che il primo adeguamento delle restituzioni è effettuato il primo giorno del mese civile successivo a quello della domanda di titolo;

considerando che per motivi statistici occorre che gli Stati membri comunichino ogni giorno i quantitativi di riso oggetto dei titoli d'importazione, ripartiti in base all'origine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 31. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1528/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'adozione delle modalità d'applicazione degli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 22 e senza adozione di norme generali da parte del Consiglio, diversamente da quanto disposto in precedenza dal regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (<sup>2</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5 suddetti corrispondono in ampia misura a quelle concernenti il regime di presa in consegna all'intervento e alle misure particolari destinate ad evitare il ricorso massiccio all'intervento; che l'articolo 5 completa tuttavia quest'ultimo regime con misure intese a sopperire alla penuria di risone conseguente a calamità naturali;

considerando che il regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio (<sup>3</sup>) fissa la qualità tipo del risone per la quale è fissato il prezzo d'intervento, rafforzando i requisiti previsti dal precedente regime;

considerando che è quindi opportuno, effettuando le precisazioni e gli adeguamenti necessari, sostituire con il regime previsto dal presente regolamento le disposizioni concernenti l'acquisto all'intervento stabilite in precedenza dai regolamenti (CEE) n. 1424/76 (<sup>4</sup>) e (CEE) n. 1425/76 (<sup>5</sup>) del Consiglio, abrogati dal regolamento (CE) n. 3072/95, nonché le misure previste dal regolamento n. 470/67/CEE della Commissione (<sup>6</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3528/92 (<sup>7</sup>); che occorre di conseguenza abrogare quest'ultimo regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Chiunque detenga partite omogenee di almeno 20 tonnellate di risone raccolto nella Comunità può presentare tale riso all'organismo d'intervento. Tuttavia, gli organismi d'intervento possono fissare una quantità minima superiore.

*Articolo 2*

1. Per essere accettato all'intervento, il risone deve essere sano, leale e mercantile.

2. Il risone è considerato sano, leale e mercantile quando è privo di odore e di insetti vivi e quando

- il tasso d'umidità non supera il 15 %;
- la resa alla lavorazione non è inferiore di 14 punti alle rese di base di cui all'allegato II;
- la percentuale di grani difettosi non supera i valori massimi seguenti:

	Riso a grani tondi Codice NC 1006 10 92	Riso a grani medi e lunghi A Codice NC 1006 10 94 1006 10 96	Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98
Grani gessati	6	4	4
Grani striati rossi	10	5	5
Grani vaiolati	3	2	2
Grani maculati	1	0,75	0,75
Grani ambrati	1	0,50	0,50
Grani gialli	0,175	0,175	0,175

- il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del riso si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>1</sup>) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

(<sup>2</sup>) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 33.

(<sup>4</sup>) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.

(<sup>5</sup>) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 26.

(<sup>6</sup>) GU n. L 204 del 24. 8. 1967, pag. 8.

(<sup>7</sup>) GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 6.

3. Il risone con una percentuale di impurità diverse superiore a 0,1 % può essere acquistato all'intervento solo applicando una riduzione del prezzo d'intervento di 0,02 % per ogni divario supplementare di 0,01 % (per «impurità diverse» si intendono le materie estranee costituite da sostanze minerali o vegetali non commestibili, purché non tossiche, e da grani estranei o parti di grani estranei commestibili).

#### Articolo 3

1. Quando il tasso di umidità del risone conferito all'intervento supera il tasso stabilito per la qualità tipo del risone, si applicano le detrazioni indicate nell'allegato I.

2. Quando la resa alla lavorazione del risone conferito all'intervento si scosta dalla resa di base alla lavorazione per la varietà considerata prevista nell'allegato II, parte B, si applicano le maggiorazioni e le detrazioni indicate nell'allegato II, parte A.

3. Quando i difetti dei grani del risone conferito all'intervento superano le tolleranze ammesse per la qualità tipo del risone, si applicano le detrazioni indicate nell'allegato III.

4. Le maggiorazioni e le detrazioni di cui sopra sono calcolate applicando le percentuali previste negli allegati al prezzo d'intervento valido all'inizio della campagna.

#### Articolo 4

1. Qualsiasi offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di una domanda scritta presentata all'organismo d'intervento nella quale devono figurare almeno i dati seguenti:

- nome dell'offerente,
- luogo di magazzinaggio del riso offerto,
- quantità, caratteristiche principali e anno di raccolta del riso,
- centro d'intervento per il quale è presentata l'offerta.

L'offerta reca inoltre la dichiarazione che il prodotto è di origine comunitaria.

Tuttavia, l'organismo d'intervento può considerare ammissibile un'offerta presentata sotto altra forma scritta, in particolare sotto forma di telecomunicazione, a condizione che contenga tutti i dati sopra indicati.

2. L'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento si effettua al più presto, con le necessarie precisazioni in merito alle condizioni di presa in consegna. Tali condizioni possono essere contestate soltanto nelle 48 ore successive al ricevimento dell'accettazione.

3. Il prezzo da pagare al venditore è il prezzo stabilito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento

(CE) n. 3072/95, per merce resa non scaricata al magazzino, valido per il mese designato come mese di consegna all'atto dell'accettazione dell'offerta e tenuto conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui agli allegati da I a IV.

4. Il pagamento deve essere effettuato tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo a quello di inizio della presa in consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento.

#### Articolo 5

1. A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, qualsiasi offerta all'intervento deve essere presentata ad un organismo d'intervento, per un centro di commercializzazione scelto tra i tre centri più vicini al luogo in cui si trova il risone al momento dell'offerta.

2. Per centri di commercializzazione più vicini si intendono i centri verso i quali il risone può essere inoltrato con minori spese. Dette spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

#### Articolo 6

1. Gli organismi d'intervento decidono il luogo di presa in consegna del risone.

2. L'organismo d'intervento può prendere in consegna il risone nel luogo in cui si trova anziché nel centro di commercializzazione designato dal venditore. In tal caso il prezzo da pagare è pari al prezzo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, valido per il centro di commercializzazione designato dal venditore, diminuito delle spese di trasporto più vantaggiose dal luogo in cui si trova il risone al momento dell'offerta fino al centro di commercializzazione suddetto. Queste spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

Se l'organismo d'intervento non prende in consegna il risone né presso il centro di commercializzazione designato dal venditore né nel luogo in cui si trova al momento dell'offerta, le spese di trasporto del risone dal luogo in cui si trova fino a quello in cui viene preso in consegna sono a carico dell'organismo d'intervento. In tal caso il prezzo da pagare al venditore è determinato conformemente a quanto disposto al paragrafo 2.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento fissa la data della presa in consegna. La consegna effettiva deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo a quello del ricevimento dell'offerta, senza che si oltrepassi in ogni caso il 31 agosto della campagna in corso, salvo casi di forza maggiore.

2. La presa in consegna effettiva viene eseguita dall'organismo d'intervento alla presenza del venditore o dei suoi rappresentanti debitamente abilitati.

3. La presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento del risone conferito avviene quando quest'ultimo o il suo rappresentante constata per l'intera partita la quantità e le caratteristiche minime esigibili di cui agli articoli 1 e 2.

4. Le caratteristiche qualitative sono constatate in base ad un campione rappresentativo della partita conferita, costituito mediante campioni prelevati in misura di un prelievo per ciascuna consegna, sulla base di almeno un prelievo per ogni 10 tonnellate.

5. L'organismo d'intervento fa analizzare le caratteristiche fisiche dei campioni prelevati.

Qualora dalle analisi risulti che il riso conferito non corrisponde alla qualità minima prescritta per l'intervento, il riso viene ripreso a spese dell'offerente. In questo caso le spese di magazzino sono a carico dell'offerente a partire dal momento in cui gli sono state comunicate le analisi suddette, a meno che egli sia parte vittoriosa nella procedura di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

6. Qualora non possa essere raggiunto un accordo in merito alla qualità e alle caratteristiche del risone conferito, i campioni prelevati in contraddittorio sono sottoposti ad analisi in un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti. I risultati di questa analisi sono determinanti e le spese attinenti sono a carico della parte soccombente.

7. L'organismo d'intervento rilascia un bollettino di presa in consegna per ogni offerta, in cui si indicano:

- la data di verifica della quantità e delle caratteristiche minime,
- il peso consegnato,
- il numero di campioni prelevati per costituire il campione rappresentativo,
- le caratteristiche fisiche constatate.

8. Il venditore e l'organismo d'intervento possono essere rappresentati dai rispettivi mandatari.

#### *Articolo 8*

Gli organismi d'intervento adottano, all'occorrenza, procedure e condizioni supplementari per la presa in consegna che siano compatibili con le disposizioni del presente regolamento, per tener conto delle condizioni particolari esistenti negli Stati membri.

#### *Articolo 9*

Il regolamento n. 470/67/CEE è abrogato.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITÀ

Campagna 1996/1997

Tasso	Detrazione
Dal 14 al 15 %	Percentuale di detrazione sul prezzo d'intervento pari o doppia alla percentuale di umidità eccedente il 14 %

A decorrere dalla campagna 1997/1998

Tasso	Detrazione
Dal 13 al 15 %	Percentuale di detrazione sul prezzo d'intervento pari o doppia alla percentuale di umidità eccedente 13 %

## ALLEGATO II

## A. Maggiorazioni e detrazioni relative alla resa alla lavorazione

Resa del risone in grani interi di riso lavorato	Maggiorazione e detrazione per punto di resa
Superiore alla resa di base Inferiore alla resa di base	Maggiorazione di 1 % Detrazione di 1 %
Resa globale del risone in riso lavorato	Maggiorazione e detrazione per punto di resa
Superiore alla resa di base Inferiore alla resa di base	Maggiorazione di 0,80 % Detrazione di 0,80 %

## B. Resa di base alla lavorazione

Designazione della qualità	Resa in grani interi (%)	Resa globale (%)
Carillon	65	69
Argo, Selenio, Couachi	64	71
Alpe, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Strella, Thainato, Thaiparla, Ticinese, Veta, Leda, Marenny, Clot, Albada, Guadiamar	63	71
Ispaniki A, Makedonia	62	71
Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Veneria	61	70
Tolima	61	69
Inca	61	68
Arôme	60	71
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Girona, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion	60	70
Strymonas	60	69
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romano, Romeo, Tebre, Volano	59	70
Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal	58	70
Evropi, Melas	58	68
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle «E», Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea	56	70

Designazione della qualità	Resa in grani interi (%)	Resa globale (%)
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	56	68
Carnaroli, Elba, Vialone Nano	55	70
Delta	55	68
Axios	55	65
Roxani	55	64
	54	69
Irat 348, Mana	45	65
Pygmalion	50	69
Varietà non specificate	63	71



## ALLEGATO III

## DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Campagna 1996/1997

Difetti dei grani	Percentuale di grani difettosi			Detrazione
	Riso a grani tondi Codice NC 1006 10 92	Riso a grani medi e lunghi A Codice NC 1006 10 94 Codice NC 1006 10 96	Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98	
Gessati	da 2,5 a 6 %	da 2,5 a 4 %	da 2 a 4 %	1 % per 1/2 punto
Striati rossi	da 1 a 10 %	da 1 a 5 %	da 1 a 5 %	1 % per punto
Vaiolati	da 0,5 a 3 %	da 0,5 a 2 %	da 0,5 a 2 %	1,25 % per 1/2 punto
Macchiati	da 0,25 a 1 %	da 0,25 0,75 %	da 0,25 a 0,75 %	1,25 % per 1/4 di punto
Ambrati	da 0,05 a 1 %	da 0,05 a 0,50 %	da 0,05 a 0,50 %	1,25 % per 1/4 di punto
Gialli	da 0,02 a 0,175 %	da 0,02 a 0,175 %	da 0,02 a 0,175 %	6 % per 1/8 di punto

A decorrere dalla campagna 1997/1998

Difetti dei grani	Percentuale di grani difettosi			Detrazione
	Riso a grani tondi Codice NC 1006 10 92	Riso a grani medi e lunghi A Codice NC 1006 10 94 Codice NC 1006 10 96	Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98	
Gessati	da 2 a 6 %	da 2 a 4 %	da 1,5 a 4 %	1 % per 1/2 punto
Striati rossi	da 1 a 10 %	da 1 a 5 %	da 1 a 5 %	1 % per punto
Vaiolati	da 0,5 a 3 %	da 0,5 a 2 %	da 0,5 a 2 %	1,25 % per 1/2 punto
Macchiati	da 0,25 a 1 %	da 0,25 0,75 %	da 0,25 a 0,75 %	1,25 % per 1/4 di punto
Ambrati	da 0,05 a 1 %	da 0,05 a 0,50 %	da 0,05 a 0,50 %	1,25 % per 1/4 di punto
Gialli	da 0,02 a 0,175 %	da 0,02 a 0,175 %	da 0,02 a 0,175 %	6 % per 1/8 di punto

**REGOLAMENTO (CE) N. 1529/96 DELLA COMMISSIONE**  
del 30 luglio 1996

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1266/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti sono state adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/96<sup>(6)</sup>; che, come dimostra l'esperienza, non sono state sufficientemente precisate né le disposizioni per la tenuta del registro all'ingrasso prevista nel quadro delle suddette modalità d'applicazione, né gli impegni che gli ingrassatori devono assolvere nei confronti dei beneficiari del premio a profitto dei produttori di questi agnelli; che occorre quindi rafforzare in tal senso le modalità summenzionate, evitando tuttavia che tale registro costituisca un doppio del registro previsto dall'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali<sup>(7)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2814/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, dopo il terzo trattino è aggiunto il trattino seguente:

«— l'identificazione della partita.»

2) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il detentore degli agnelli messi all'ingrasso dovrà tenere aggiornato, per ciascuna partita entrata all'ingrasso, il registro dell'ingrasso previsto dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio<sup>(\*)</sup>, secondo il modello che figura in allegato.

(\*) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.»

3) All'articolo 1, paragrafo 1, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Qualora avvenga al di fuori dell'azienda del beneficiario, l'ingrasso può essere effettuato da un solo ingrassatore durante il periodo minimo di 45 giorni previsto dal regolamento (CEE) n. 3901/89 e il responsabile dell'azienda di ingrasso deve ottenere il riconoscimento preliminare dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di premio. Il suddetto responsabile deve inoltre impegnarsi:

— per ciascuna partita entrata all'ingrasso, a trasmettere al beneficiario del premio i dati necessari per il conseguimento del premio stesso che figurano nel registro dell'ingrasso, segnatamente:

— il luogo in cui avviene l'ingrasso, con l'indicazione dell'ovile di ingrasso,

— le date di uscita degli agnelli che compongono la partita,

— il peso medio di ciascuna partita in uscita,

— se del caso, l'indicazione delle perdite di agnelli durante l'ingrasso e il motivo della perdita (circostanze naturali o caso di forza maggiore);

— a sottoporsi ai controlli previsti al fine di accertare la realizzazione delle operazioni d'ingrasso;

— qualora l'ingrasso sia ripartito tra diversi ovili, a tenere aggiornato, sulla base dei dati comunicati dagli ovili in questione, un quadro centralizzato degli spostamenti giornalieri in entrata e in uscita delle partite di agnelli messi all'ingrasso nei diversi ovili, con l'indicazione del numero di animali interessati.»

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.

(4) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 3.

(5) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

(6) GU n. L 37 del 15. 2. 1996, pag. 15.

(7) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.

4) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Inoltre, in caso di inadempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma in seguito a falsa dichiarazione dell'ingrassatore fatta deliberatamente o per negligenza grave, il riconoscimento dell'azienda di ingrasso è revocato per la campagna successiva a quella in cui è stato constatato l'inadempimento suddetto.»

5) All'articolo 1, è soppresso il paragrafo 4.

6) È aggiunto l'allegato al presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai premi erogabili a decorrere dalla campagna 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 1530/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 luglio 1996**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1366/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1517/96 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1366/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1366/96 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 16. 7. 1996, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 101.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (?) (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	15,96	5,96
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (2)	15,96	5,96
	di qualità media	30,21	20,21
	di bassa qualità	44,54	34,54
1002 00 00	Segala	51,65	41,65
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	51,65	41,65
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (2)	51,65	41,65
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	52,61	42,61
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)	52,61	42,61
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	65,76	55,76

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 16. 7. 1996 al 29. 7. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	140,61	141,49	133,86	114,68	179,15 (*)	125,29 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	13,88	7,16	32,38	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	20,38	—	—	—	—	—

(\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 9,17 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 17,80 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

**REGOLAMENTO (CE) N. 1531/96 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1996

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1996, recante fissazione dei valori  
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni  
ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	69,4		388	95,1	
	060	80,2		400	80,8	
	064	70,8		404	63,6	
	066	60,3		416	72,7	
	068	80,3		508	113,5	
	204	86,8		512	91,4	
	208	44,0		524	100,3	
	212	97,5		528	86,8	
	624	95,8		624	86,5	
	999	76,1		728	107,3	
	ex 0707 00 25	052		62,4	800	221,2
		053		156,2	804	107,8
		060		61,0	999	97,5
066		53,8	0808 20 51	039	104,1	
068		69,1	052	138,2		
204		144,3	064	72,5		
624		87,1	388	78,0		
0709 90 77	999	90,6	400	70,4		
	052	54,3	512	89,7		
	204	77,5	528	132,9		
	412	54,2	624	79,0		
	624	151,9	728	115,4		
0805 30 30	999	84,5	800	84,0		
	052	131,5	804	73,0		
	204	88,8	999	94,3		
	220	74,0	0809 10 40	052	144,4	
	388	69,4	061	51,3		
	400	68,2	064	93,5		
	512	54,8	091	57,0		
	520	66,5	400	338,0		
	524	65,7	999	136,8		
	528	58,9	0809 20 59	052	185,0	
0806 10 40	600	96,5	061	182,0		
	624	48,9	064	137,1		
	999	74,8	066	73,7		
	052	104,8	068	91,0		
	064	75,6	400	167,6		
	066	49,4	600	94,9		
	220	110,8	616	153,1		
	400	157,1	624	63,7		
	412	126,0	676	166,2		
	508	307,2	999	131,4		
	512	186,0	0809 30 31, 0809 30 39	052	63,1	
	600	142,3	220	121,8		
624	127,7	624	106,8			
999	138,7	999	97,2			
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039	125,6	0809 40 30	052	78,8	
	052	64,0	064	88,2		
	064	78,6	066	84,9		
	070	90,2	068	61,2		
	284	72,1	400	143,5		
			624	186,0		
			676	68,6		
			999	101,6		

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1532/96 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1996****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1315/96 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che si assiste ad incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari; che è necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori e minacciare il proseguimento dell'esportazione di tali prodotti

nella parte rimanente del periodo in corso; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0406 90 33 151 è sospeso il 31 luglio 1996.
2. Non è dato seguito alle domande di titolo pendenti con riferimento alle quali i titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a decorrere dal 31 luglio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 9. 7. 1996, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1533/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 luglio 1996**

**che rettifica i regolamenti (CE) n. 1403/96 e (CE) n. 1466/96 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che i regolamenti della Commissione (CE) n. 1403/96<sup>(3)</sup> e (CE) n. 1466/96<sup>(4)</sup> ha fissato le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del latte e di prodotti lattiero-caseari;

considerando che da una verifica è emerso che la versione pubblicata non corrisponde alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che è quindi necessario rettificare il suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato dei regolamenti (CE) n. 1403/96 e (CE) n. 1466/96, per i prodotti di cui al codice prodotto 0406 90 33 151, per la destinazione «\*\*\*» l'importo «66,02» è sostituito dall'importo «63,02».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1996.

Esso si applica a richiesta dell'interessato a decorrere dal 19 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 180 del 19. 7. 1996, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 59.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1453/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1996 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 187 del 26 luglio 1996)*

A pagina 4, l'allegato I è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996
37	26,30
38	100,00
39	—
40	—
43	—